

Massimario di giurisprudenza amministrativa

(a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 3 giugno 2025, n. 4820 - Neri, pres.; Monteferrante, est. - Irma S.r.l. (avv. Manzi) c. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (avv. Cappello) ed a.

Sanità pubblica - Attività di gestione di rifiuti svolta senza autorizzazione - Sequestro preventivo delle aree per presenza di cumuli di cascame di lana con relativi imballaggi di plastica, cumuli di materiali tipo gesso in stato di abbandono, fanghi con fuoriuscite di materiale scuro e maleodorante

In base al tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del d.lgs. n. 152/06 la sanzione concorre con la misura ripristinatoria. In questo senso l'espressione «Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256» va intesa nel senso di «Fermo restando l'applicazione delle sanzioni...». Del resto le misure di prevenzione e quelle ripristinatorie sono centrali nel sistema di tutela previste dal diritto ambientale e giammai potrebbero essere surrogate da mere sanzioni sostitutive delle misure riparative necessarie a garantire il miglior standard di tutela dei beni ambientali: di qui la loro necessaria concorrenza in luogo della prospettata alternatività che non è giustificabile né sul piano letterale né su quello teleologico; ciò in quanto la misura afflittiva e punitiva completa quella riparatoria e ripristinatoria proprio in chiave general-preventiva e dissuasiva rispetto al pericolo di future nuove violazioni.

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 3 giugno 2025, n. 1023 - Pasca, pres.; Cucchiara, est. - Frisullo (avv. Tolomeo) c. Comune di Otranto (avv. De Giorgi Cezzi) e Regione Puglia (n.c.).

Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Per un fabbricato residenziale rurale in zona agricola (alloggio braccianti) - Istanza presentata da un coltivatore diretto - Rilascio - Diniego - Esclusivo riferimento al fatto che l'interessato è privo della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale - Illegittimità - Ragioni.

È illegittimo il provvedimento con il quale un Ente locale ha espresso un diniego in merito ad una istanza tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale-rurale (alloggio braccianti), in un terreno ubicato in zona agricola (nella specie, zona E4 agricola produttiva normale), che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che l'istante è privo della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale; e ciò a più forte ragione nel caso in cui le N.T.A. del P.R.G. del Comune consentano l'edificazione a scopo abitativo (per esigenze di conduzione del fondo) anche ai coltivatori diretti. In tal caso, infatti, le N.T.A. devono ritenersi applicabili a tutti gli imprenditori agricoli individuati dall'art. 9 della legge regionale della Puglia n. 6/1979, norma nella quale è richiamata non soltanto la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ma anche del coltivatore diretto. Inoltre, anche il coltivatore diretto riveste la qualifica di imprenditore agricolo, in quanto così espressamente stabilito dall'art. 2135 cod. civ. (tant'è che parte ricorrente, in allegato al ricorso, ha prodotto copia della visura camerale dalla quale risulta la regolare iscrizione al registro dei piccoli imprenditori con qualifica di coltivatore diretto (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 29 maggio 2025, n. 4691 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. gen. Stato) c. Multiservizi - Società Cooperativa a.r.l. (n.c.).

Sanità pubblica - Attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione - Rigetto dell'iscrizione nell'Albo Gestori Ambientali per i rifiuti con codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05

L'iscrizione all'Albo costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione. Quanto alla qualifica di produttore iniziale [art. 183, lett. f), d.lgs. n. 152/2006], questa è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); dal dato testuale emerge quindi con sufficiente evidenza che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l'impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto. Va ancora rilevato che in base al disposto dell'art 230, comma 5, d.lgs. n. 152/2006

Numero 4 - 2025

il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della l. 6 giugno 1974, n. 298; in particolare l'art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2016 fa espresso riferimento all'iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto. Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 29 maggio 2025, n. 4687 - Neri, pres.; Martino, est. - Gran Sasso Acqua s.p.a., Consorzio Acquedottistico Marsicano s.p.a., Aca s.p.a., Sasi s.p.a. (avv.ti Colagrande e Parlavecchio) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato)

Acque - Competenza in tema di sanzioni amministrative.

La disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'ambito materia alla quale le sanzioni stesse si riferiscono. Nello specifico, le violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, di cui all'art. 133 del codice dell'ambiente, sono ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, lo Stato ha poi delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni relative all'irrigazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981, ovvero limitatamente al procedimento applicativo. Ne deriva che, per quanto concerne i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia, le Regioni non dispongono di un autonomo potere normativo (1).

(1) In senso conforme cfr. Corte cost. 24 luglio 2009, n. 246, *Giur. cost.*, 2009, 4, 3113.

*

Cons. Stato, Sez. II 22 maggio 2025, n. 4481 - Contessa, pres.; Franconiero, est. - Elettrrosud di Ezio Scavelli e Saverio Altimari s.r.l. (avv. Molino) c. Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a. (avv.ti Pugliese, Fienga e Trevisan) ed a.

Ambiente - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - Ubicazione dei contatori di scambio - Soggetto responsabile - Gestore della rete - Interessi - Presupposti - Fattispecie - Limiti.
Ambiente - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - Incentivi - Compensazione impropria - Definizione - Misuratori di energia - Impianto - Impianti a bassa tensione e a media o ad alta tensione - Produzione di energia - Fattispecie - Limiti.

L'ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche (1).

La definizione di "impianto alimentato da fonti rinnovabili" ha carattere generale e non consente di operare differenziazioni arbitrarie fra impianti a bassa tensione ed impianti a media-alta tensione. I misuratori di energia rappresentano elementi costitutivi dell'impianto, come desumibile dalla ampia nozione di impianto alimentato da fonti rinnovabili, che comprende tutti gli apparati i quali consentono la produzione di energia, non sono, quindi, ammesse differenziazioni fra impianti a bassa tensione e a media o ad alta tensione (2).

(1-2) Sul primo principio, in senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 25 gennaio 2021, n. 749, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Sulla seconda massima cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. II 5 marzo 2024, n. 2194, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. VI 14 maggio 2025, n. 4133 - Lamberti, pres. f.f.; Addesso, est. - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale (Avv. gen. Stato) c. Simap S.R.L., Regione Emilia-Romagna (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Competenze in materia di piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.

La normativa di riferimento assegna all'Autorità portuale la competenza nell'elaborazione e adozione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e non prevede che esso sia redatto in coerenza con il regolamento comunale né che vi debba essere un coinvolgimento istruttorio dell'ente locale, il quale non è competente alla gestione dei rifiuti in ambito portuale. Al riguardo rilevano: l'art. 208, comma 14, d.lgs. n. 152/2006; l'art. 5, d.lgs. n. 182/2003 e gli artt. 2 e 8 del medesimo decreto d.lgs. n. 182/2003. Le disposizioni richiamate evidenziano, per un verso, la specialità della disciplina dei rifiuti in ambito portuale e specificano, per altro verso, che l'autorità competente all'elaborazione è esclusivamente quella portuale, la

quale non è vincolata alle determinazioni degli enti locali. Questi ultimi, infatti, vengono meramente sentiti nell'ambito del procedimento di elaborazione del piano, da redigere in coerenza con la pianificazione regionale e non con il regolamento comunale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 maggio 2025, n. 4048 - Carbone, pres.; Marotta, est. - Carbone, pres.; Marotta, est. - Takler s.r.l. ed a. (avv. Profeta) c. Città metropolitana di Bari (avv. Strada) ed a.

Ambiente - Autorizzazione a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse.

La fase di “screening” del procedimento di VLA svolge una funzione preliminare per così dire di “caroggia”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità. La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (c.d. “screening”) autonomo e non necessariamente propedeutico alla VLA vera e propria, con la quale condivide l’oggetto - l’« impatto ambientale », inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente - ma su un piano di diverso approfondimento. In linea generale, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’ampissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione (1).

(1) Sul promo principio, in senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 30 agosto 2024, n. 7314, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379, in *Foro amm.*, 2020, 9, 1709.

*

Cons. Stato, Sez. IV 6 maggio 2025, n. 3843 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Marotta, est. - Urban Biogas Energy Italy - Urbe I - s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Russo) c. Regione Campania (avv. Panariello).

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) necessaria ad installare un impianto di eliminazione rifiuti urbani non pericolosi con recupero energetico da biogas - Diniego.

In tema di concessioni e autorizzazioni amministrative, il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Sul piano delle conseguenze, dunque, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati così che, dal punto di vista dell’onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno. Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse (1).

(1) Sul promo principio, in senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 20 agosto 2024, n. 7180, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2024, n. 3375, in www.osservatoriogiuridicagiurisprudenza.it/; Cons. Stato, Ad. plen. 23 aprile 2021, n. 7, in *Foro amm.*, 2021, 4, 590; Cons. Stato, Sez. IV 12 novembre 2015, n. 5143, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 1, 295; Cons. Stato, Sez. V 4 agosto 2015, n. 3854 in *Ridare.it*, 2015, 11 novembre. Sul secondo cfr. Cons. Stato, Sez. II 9 luglio 2024, n. 6129, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

Cons. Stato, Sez. IV 5 maggio 2025, n. 3795 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Conforti, est. - Comune di Buccino (avv. Cristiano) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica - Valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione d’incidenza - Necessità.

La procedura di VLA investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali, mentre l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della VLA è, quindi, l’inquadratura generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di

Numero 4 - 2025

procedibilità dell'ALA. La VIA precede il rilascio dell'ALA e ne condiziona il contenuto, tant'è che valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l'ALA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto positiva (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 6 luglio 2016, n. 3000, in *Foro amm.*, 2016, 7-8, 1779; Cons. Stato, Sez. V 26 gennaio 2015, n. 313, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. V 30 aprile 2025, n. 3666 - Franconiero, pres. f.f.; Palmieri, est. - Il Baraccone s.r.l. (avv.ti Di Martino, Abiosi) c. Comune di Chieuti (avv. Cancellaro).

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di procedere all'immediato intervento di messa in sicurezza dei rifiuti presenti nell'area - Proprietaria del capannone industriale - Eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria e di motivazione; difetto di legittimazione passiva.

Nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti, si conferma il principio cardine che sottolinea l'obbligo della rimozione, del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dei luoghi inquinati da parte del responsabile dell'abbandono, solidalmente con il proprietario dell'area coinvolta o chi ne ha la disponibilità, solo se dimostrata l'imputabilità soggettiva dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti per dolo o colpa. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che non sussiste una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o titolare di diritti sulla superficie contaminata, ma è necessaria una responsabilità almeno colposa, sia attiva che omissione, per non aver adottato le precauzioni richieste a tutela della proprietà, con la dimostrazione di dolo o colpa attiva/ omissione. È illegittimo emettere ordinanze di smaltimento dei rifiuti rivolte ingiustamente al proprietario senza una adeguata documentazione che dimostri l'imputabilità soggettiva del comportamento. In questo contesto normativo basato sulla tipicità dell'illecito ambientale, non è ammessa una responsabilità oggettiva, ma è richiesta almeno la colpa come elemento fondamentale. Tale regola di imputazione per dolo o colpa non fa eccezioni, nemmeno per una possibile responsabilità solidale del proprietario dell'area in cui si è verificato l'abbandono incontrollato dei rifiuti, sotto il dettato dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che pone l'accento sull'autore dell'illecito come principale responsabile della rimozione, stabilita in via solidale con il proprietario e i titolari di diritti sulla superficie, se dimostrata una condotta dolosa o colposa. Il principio "chi inquina paga" rappresenta un principio eurounitario volto a responsabilizzare chi danneggia l'ambiente in conformità con la normativa vigente.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 26 agosto 2024, n. 7236, in www.osservatorioagromafie.it/.

*

Cons. Stato, Sez. IV 24 aprile 2025, n. 3532 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Marotta, est. - Biocalos s.r.l., Biogarda s.r.l., Ni.Mar. s.r.l., Valliflor s.r.l. (avv.ti Butti, Peres, Balestreri) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin, Londei, Quarneti) ed a.

Acque - Produzione di fertilizzanti e del compostaggio - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

L'ampiezza dei poteri attribuiti dalla normativa alle Regioni in materia di prevenzione dell'inquinamento delle acque da nitrati giustifica il potere esercitato nel caso di specie dalla Regione, che non è intervenuta a modificare la disciplina normativa dei fertilizzanti (in generale) o degli ammendanti compostati (in particolare), ma a regolamentare l'uso che dei predetti fertilizzanti può essere fatto sul territorio regionale. È illegittima la previsione di un valore unico di efficienza "nominale" pari ad 1 per tutti i fertilizzanti, indipendentemente dalle caratteristiche delle diverse categorie di fertilizzanti (segnatamente, con riguardo agli ammendanti compostati) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 1° marzo 2022, nn. 1442, 1443 e 1444, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. V 15 aprile 2025, n. 3262 - Ponte, pres. f.f.; Zeuli, est. - T Power S.p.A. (avv. Cassar) c. Regione Basilicata ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Diniego di proroga del termine di validità del parere positivo di compatibilità ambientale relativamente ad un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La valutazione di impatto ambientale è un intervento amministrativo tecnico-discrezionale finalizzato a tutelare un determinato contesto ambientale dagli effetti nocivi che gli possono derivare dalla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico-industriale; dunque, per motivi logici, consustanziali alla sua natura, oltre che giuridici, la relativa verifica non può che essere attualizzata e riferita al preciso momento nel quale il progetto esaminato inizia l'iter costruttivo. Affermare, al contrario, che, in sede di proroga, essa avrebbe una funzione meramente ricognitiva dell'esistenza, ora per allora, dei presupposti per assentire l'intervento, significherebbe compromettere la natura dell'istituto e degradarlo a mero orpello formale e burocratico. Ripetesi, ammesso che sia implicata dalla suddetta norma, la differenza tra proroga e rinnovo è esclusivamente rinvenibile nella non necessità, per la prima, che venga riavviato l'intero procedimento, ma certamente non nell'esonerare quest'ultima, così come preteso dalla doglianza in esame, dalla verifica in concreto, rispetto al "qui ed ora", della sua compatibilità rispetto all'ambiente in cui l'impianto di cui al progetto sarà realizzato (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 28 dicembre 2025, n. 11285, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 15 aprile 2025, n. 3251 - Lopilato, pres. f.f.; Martino, est. - Italgas Reti s.p.a. (avv. Breida) c. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna – Arpa (avv.ti Lista, Mastragostino) ed a.

Ambiente - Attività di produzione di gas combustibile - Presenza di vasche contenenti "catramina" - Bonifica e messa in sicurezza dell'area oramai abbandonata - Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.

L'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del "più probabile che non", ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'interpretare il principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro it.*, 2019, 12, II, 637. Sul punto v. Corte giust. UE 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Diritto & Giustizia*, 2015, 5 giugno; cfr. anche, in precedenza, la decisione del 9 marzo 2010, in causa C-378/08, in *Foro it.*, 2010, 12, IV, 557.